

## INDAGINE DI MERCATO

**FINALIZZATA AD INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLE PROCEDURE NEGOZIATE EX ART. 76 DEL D. LGS. 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE URBANA FINANZIATO DAL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2024, N. 208 (C.D. "CAIVANO-BIS") PER INTERVENTI IN AREE AD ALTA CRITICITÀ SOCIALE E INFRASTRUTTURALE.**

### **PREMessa**

Il "Progetto Caivano-bis" nasce dalla volontà del Governo di estendere il modello di rigenerazione urbana e contrasto alla marginalità sociale già avviato a Caivano ad altri contesti territoriali caratterizzati da grave degrado urbano, marginalizzazione economica e vulnerabilità sociale. A tal fine è stato adottato il Decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2025, n. 20, che istituisce un piano straordinario per la realizzazione di interventi integrati di riqualificazione urbana e coesione sociale, destinando a tale scopo 180 milioni di euro per il triennio 2025-2027 (nel seguito per brevità anche "Interventi").

L'attuazione del piano è affidata al Commissario Straordinario Dott. Fabio Ciciliano, già titolare delle misure urgenti per la ripresa della legalità e il recupero sociale nel Comune di Caivano (nel seguito per brevità anche "Commissario Straordinario").

Le aree urbane individuate come prioritarie per il piano sono:

- I. Quarticciolo (Roma)
- II. Scampia / Secondigliano (Napoli)
- III. Borgo Nuovo (Palermo) e San Cristoforo (Catania)
- IV. Rosarno / San Ferdinando (Reggio Calabria)
- V. Orta Nova (Foggia)
- VI. Rozzano (Milano) e Porto Valtravaglia (VA)

A tal fine, il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 1, co.2, del citato D. L. n. 208/2024, si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della Società Sport e Salute Spa (di seguito "Sport e Salute"), che svolge altresì le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n 36/2023 (di seguito "Codice").

Il presente avviso è finalizzato ad individuare operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, idonei alla partecipazione alle procedure negoziate che il Commissario Straordinario, per il tramite di Sport e Salute, provvederà a indire per l'affidamento degli interventi previsti ai fini dell'attuazione del piano.

Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, né comporta alcun obbligo di affidamento a carico di Sport e Salute o del Commissario Straordinario. Il Commissario Straordinario si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di avviare o meno la successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che avranno formulato proposte ritenute idonee, nonché di sospendere,

interrompere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la procedura, in qualsiasi fase, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano perciò nulla a pretendere.

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati nel presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto.

Gli operatori economici che manifesteranno interesse, ove in possesso dei requisiti richiesti, verranno inseriti in apposite graduatorie, distinte per area geografica, sulla base dei criteri indicati nel presente avviso.

La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della medesima.

### **1. OGGETTO E VALORE STIMATO DEGLI INTERVENTI**

La presente indagine di mercato è finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure negoziate ex art. 76 del Codice relative all’affidamento delle opere pubbliche nei settori della rigenerazione urbana, infrastrutture, recupero ambientale, edilizia pubblica, impiantistica sportiva, servizi sociali e di quanto altro si rendesse necessario per la realizzazione degli Interventi già inseriti, o integrati nel prossimo futuro, nel Piano del “Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità”. Rientrano tra le attività oggetto della presente procedura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione straordinaria di edifici scolastici o ricreativi, anche all’interno di oratori o centri parrocchiali giovanili, l’adeguamento di palazzetti dello sport allo scopo di favorirne la polifunzionalità, il rifacimento di campi sportivi compresa la sistemazione o nuova costruzione di eventuali locali di servizio (spogliatoi, locali tecnici, ecc.), il rifacimento parziale o totale di parchi pubblici al fine di valorizzarne il valore aggregativo, o di promozione dello sport.

Nella tabella seguente viene riportato, a titolo puramente indicativo, il numero e il valore stimato degli interventi previsti per ciascuna area geografica:

Area	Regione	Province	Interventi stimati	
			N°	Valore
<b>1/2</b>	<b>Lombardia</b>	Rozzano (MI) e Porto Valtravaglia (VA)	13	11,9 mln/€
<b>3/4</b>	<b>Lazio</b>	Roma (RM)	6	9,4 mln/€
<b>5</b>	<b>Puglia</b>	Ortanova (FG)	1	1,5 mln/€
<b>6</b>	<b>Calabria</b>	Rosarno (RC)	1	4,4 mln/€
<b>7/8</b>	<b>Sicilia</b>	Palermo (PA) e Catania (CT)	14	12,0 mln/€

Si precisa che le informazioni riportate nella predetta tabella sono da intendersi a titolo puramente indicativo e quindi non vincolanti né per il Commissario Straordinario, né per Sport e Salute. L’oggetto e il valore delle procedure negoziate saranno indicati nelle lettere di invito e relativa documentazione delle singole procedure.

## 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Di seguito vengono riportati i requisiti minimi di carattere generale e di carattere specifico necessari per la partecipazione alla presente Indagine per ciascuna area geografica. Si precisa che i requisiti minimi di cui *infra* devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presente Indagine, sia al momento dell'invito alla successiva procedura negoziata e dovranno sussistere fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di appalto e per tutta la durata dell'affidamento, sino alla completa esecuzione del contratto.

### 2.1 Requisiti di carattere generale

- a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
- b) Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

### 2.2 Requisiti di carattere speciale

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura. L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro deve presentare una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.
- b) Attestazione di qualificazione, regolarmente rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) e in corso di validità, nelle categorie e classifiche di seguito indicate:

Area geografica 1 - Lombardia A		
Cod.	Descrizione	Classifica
OG1 (prevalente)	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	IV
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	II

Area geografica 2 - Lombardia B		
Cod.	Descrizione	Classifica
OS6	FINITURE DI OPERE GENERALI IN	IV-bis

(prevalente)	MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	
OS24	VERDE E ARREDO URBANO	III-bis
OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	II

Area geografica 3 - Lazio A		
Cod.	Descrizione	Classifica
OG1 (prevalente)	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	IV-bis
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	III-bis

Area geografica 4 - Lazio B		
Cod.	Descrizione	Classifica
OS24 (prevalente)	VERDE E ARREDO URBANO	III
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	II

Area geografica 5 - Puglia		
Cod.	Descrizione	Classifica
OG1 (prevalente)	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	III-bis

Area geografica 6 - Calabria		
Cod.	Descrizione	Classifica
OG1 (prevalente)	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	IV-bis

OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	III-bis
------	-------------------------	---------

Area geografica 7 - Sicilia A		
Cod.	Descrizione	Classifica
OG1 (prevaleente)	Edifici civili e industriali	III-bis
OG11	Impianti tecnologici	III

Area geografica 8 - Sicilia B		
Cod.	Descrizione	Classifica
OG11	Impianti tecnologici	II
OS6 (prevaleente)	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vетrosi	IV
OS24	Verde e arredo urbano	III-bis

In merito alla categoria specialistica OS6 si precisa che la stessa è finalizzata alla realizzazione di superfici di qualsiasi tipologia e materiale per impianti sportivi, ivi comprese quelle in erba sintetica (A.V.C.P., parere 20 settembre 2007 n. 3; Id., parere 18 maggio 2008 n. 137; Id., parere 18 novembre 2010 n. 201).

- c) Rispetto dei valori previsti dagli indicatori finanziari di seguito elencati, riferiti all'ultimo esercizio approvato.
1. Rapporto Posizione Finanziaria netta (PFN) / Margine Operativo Lordo (MOL): Massimo 4
  2. Rapporto Liquidità a breve termine / Passività a breve termine (Acid test ratio) : Minimo 1
  3. Rapporto MOL / Valore della produzione: minimo 4%
  4. Rapporto PFN / Patrimonio netto: massimo 2,5%
  5. Valore della produzione: minimo 5 Milioni di Euro

### **3. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 104, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, non è possibile avvalersi delle categorie di lavorazioni

**OG1 e OS6. Per le restanti categorie di cui al precedente articolo 2.2. lett. b) l'operatore economico interessato può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari esclusivamente per dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale**

Nel contratto di avvalimento le parti dovranno specificare le risorse strumentali e umane che l'operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'operatore economico interessato e indicare la finalità dell'avvalimento.

L'operatore economico interessato e l'operatore economico ausiliario saranno responsabili in solido nei confronti del Commissario Straordinario in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dal precedente articolo 2.1 e dichiararli in sede di manifestazione di interesse mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere il requisito di ordine speciale di cui al precedente articolo 2.2 lett. b e c) oggetto di avvalimento e dichiararlo presentando un proprio DGUE;
- c) impegnarsi, verso l'operatore economico interessato che si avvale e verso il Commissario Straordinario, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento, presentando apposita dichiarazione redatta mediante il Modello di Dichiarazione di Avvalimento.

L'operatore economico interessato allega alla manifestazione di interesse il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 2.1 e di idoneità professionale di iscrizione alla CCIAA di cui al precedente articolo 2.2 lett. a).

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice, nel caso in cui un Consorzio rivesta il ruolo di ausiliario, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dallo stesso Consorzio.

La volontà di avvalersi di requisiti di un soggetto ausiliario dovrà essere espressa al punto n. 15 dell'“Allegato 1”.

Il subappalto sarà disciplinato ai sensi della vigente legge in materia.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - LIMITAZIONE E PRECISAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare, in forma singola o associata, gli operatori economici indicati nell'articolo 65, comma 2, del Codice.

Non saranno ritenuti ammissibili alla presente indagine di mercato, gli operatori economici che, per la stessa area geografica, manifestino interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o manifestino interesse in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, pena esclusione dell'operatore stesso e dei soggetti in forma associata cui l'operatore economico partecipa.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di Manifestazione d'interesse, per quali consorziate il consorzio partecipa.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Committente nel caso in cui intendano eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre; in mancanza si intenderà che il Consorzio concorre in proprio.

Alle consorziate indicate come esecutrici è vietato partecipare, per la stessa area geografica, in qualsiasi altra forma alla presente indagine di mercato, pena l'esclusione della medesima consorziata e del consorzio cui la consorziata partecipa.

Quando la consorziata designata da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo è tenuto a indicare, in sede di manifestazione d'interesse, le consorziate per le quali concorre.

Gli operatori economici riuniti in Raggruppamento o Consorzio Ordinario e i Consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c) e d) del Codice che all'esito della presente procedura siano inseriti in graduatoria con riferimento a una o più aree geografiche, saranno tenuti a partecipare alle successive procedure negoziate alle quali vengano invitati nella medesima composizione indicata in fase di manifestazione di interesse, fatto salvo quanto di seguito indicato.

Eventuali modifiche o sostituzioni dei componenti del Raggruppamento o Consorzio Ordinario o delle consorziate indicate come esecutrici sono consentite prima dell'invito alla procedura negoziata entro i medesimi termini previsti dal presente avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse; in tal caso l'operatore economico dovrà tempestivamente comunicare la variazione a Sport e Salute.

Successivamente alla ricezione dell'invito a partecipare alla procedura negoziata, gli operatori economici inseriti in graduatoria in Raggruppamento o Consorzio Ordinario o come Consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c) e d) del Codice potranno modificare la propria composizione nei soli limiti consentiti dalla normativa vigente e solo qualora la modifica non comporti una variazione in diminuzione dei criteri di classificazione di cui al successivo art. 6.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari:

- i requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 2.1 lett. a) e b) devono essere posseduti da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;
- il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente articolo 2.2 lett. a) deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando nonché dal Consorzio ove costituito;
- i requisiti di cui al precedente articolo 2.2. lett. b) devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.
- i requisiti di cui al precedente articolo 2.2. lett. c) devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co.2, lett. b), c) e d), del Codice:

- i requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 2.1 lett. a) e b) sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti;

- il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente articolo 2.2 lett. a) dovrà essere posseduto dal Consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti;
- i requisiti di cui al precedente articolo 2.2 lett. b) dovranno essere posseduti:
  - in caso di consorzi stabili:
- ove il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio dal consorzio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- ove il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di manifestazione di interesse, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104 del Codice;
- in caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavori e Consorzi tra imprese artigiane, sono dimostrati utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- i requisiti di cui al precedente articolo 2.2 lett. c) dovranno essere posseduti:
  - in caso di consorzi stabili:
- ove il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio dal consorzio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- ove il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di manifestazione di interesse, i requisiti devono essere posseduti e comprovati da queste ultime in proprio ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104 del Codice;
- in caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavori e Consorzi tra imprese artigiane, sono dimostrati utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso di operatori economici plurisoggettivi, ai fini della qualificazione si farà riferimento all’importo massimo del range previsto per la singola classifica SOA richiesta. Resta inteso che tale criterio ha valore meramente convenzionale e non costituisce esatta rappresentazione dell’importo effettivo delle lavorazioni, che sarà determinato nelle successive procedure di gara.

## **5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sopra elencati, dovranno presentare a Sport e Salute i seguenti documenti **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato di poteri di firma:**

1. il DGUE (documento di gara unico europeo);
2. la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello di cui all’Allegato 1;
3. certificato di iscrizione alla White List;
4. copia dell’attestazione SOA;
5. documentazione a comprova dei requisiti dichiarati per l’ottenimento dei punteggi indicati al

successivo art. 6

6. documentazione in caso di avvalimento di cui al precedente art. 3;
7. qualora la documentazione sia sottoscritta da un procuratore dell'operatore economico, la copia conforme all'originale della procura. L'allegazione della procura non è richiesta se i poteri rappresentativi conferiti al procuratore risultano dalla visura camerale.

**Nella domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno indicare la/e area/e geografiche per le quali presentano domanda selezionando tra le 8 aree indicate nel precedente art. 1. Non sono previste limitazioni al numero di aree geografiche per le quali è possibile presentare offerta ad eccezione di quanto segue: non è possibile manifestare interesse per più aree ricadenti nella stessa regione (Area Lombardia 1 e 2 – Area Lazio 3 e 4 – Area Sicilia 7 e 8). In caso di manifestazione di interesse per più aree ricadenti nella stessa regione, l'istanza si considera presentata per l'area di maggior importo.**

**Per la partecipazione a più di un'area geografica, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente articolo 2.2, lettera b) e c) richiesti per ciascuna delle aree geografiche per le quali presenta domanda. Nel caso in cui per due o più aree geografiche per le quali presenta domanda sia richiesto il requisito del possesso della certificazione di attestazione relativo alla medesima categoria SOA, il concorrente dovrà essere in possesso dell'attestazione di qualificazione nella maggiore classifica richiesta.**

#### Indicazioni di firma per l'Operatore Economico plurisoggettivo

Si precisa che, in caso di Operatore Economico plurisoggettivo, l'Allegato 1 dovrà essere **sottoscritto digitalmente e presentato, a pena di inammissibilità**, come segue:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri di firma della mandataria/capofila;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri di firma di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
3. nel caso di aggregazione di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporaneo, in quanto compatibile;
4. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il modello è sottoscritto dal consorzio medesimo, dalle consorziate indicate come esecutrici e da quelle che prestano i requisiti.

In tutti casi sopra indicati, il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente e presentato da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi, consorziati o consorziandi, costituenti l'aggregazione di rete, nonché dai consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d), del Codice, dalle consorziate indicate come esecutrici e da quelle che prestano i requisiti.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui al successivo art. 8 - **entro e non oltre la data indicata a portale.**

## **6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE DI MERCATO**

Per ciascuna delle 8 aree geografiche di intervento individuate al precedente art. 1 si procederà a classificare gli operatori economici che avranno presentato domanda di partecipazione in apposita graduatoria determinata sulla base dei seguenti criteri:

<b>Criterio</b>	<b>Punti max</b>
<b>1) Certificazioni di qualità</b>	<b>12</b>
1.a) Possesso della certificazione di qualità ISO 9001	2
1.b) Possesso della certificazione di qualità ISO 14001 o EMAS	2
1.c) Possesso della certificazione di qualità ISO 45001	2
1.d) Possesso della certificazione di qualità SA8000 o PAS 24000:2022	2
1.e) Possesso della certificazione di qualità ISO 37001	2
1.f) Possesso della certificazione di qualità UNI/PdR 125:2022	2
<b>2) Rating di legalità</b>	<b>8</b>
<b>3) Solidità finanziaria</b>	<b>30</b>
3.a) Rapporto Posizione Finanziaria netta (PFN) / Margine Operativo Lordo (MOL)	6
3.b) Rapporto Liquidità a breve termine / Passività a breve termine (Acid test ratio)	6
3.c) Rapporto MOL / Valore della produzione	6
3.d) Rapporto PFN / Patrimonio netto	6
3.e) Valore della produzione	6
<b>4) Organico medio annuo riferito all'ultimo esercizio approvato</b>	<b>20</b>
<b>5) Prossimità geografica operatore economico offerente rispetto all'area di intervento</b>	<b>30</b>

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate saranno individuati per ciascuna area geografica seguendo l'ordine di graduatoria sopra descritto e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice e dei criteri previsti dall'art. 76, comma 7, del Codice. Se ritenuto necessario al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi, ove nella graduatoria relativa all'area geografica di riferimento non vi siano soggetti in numero sufficiente, Sport e Salute si riserva altresì la facoltà di invitare alle procedure operatori economici utilmente classificati per altre aree geografiche, procedendo in base alla prossimità dell'area e seguendo l'ordine di graduatoria all'interno dell'area geografica più prossima

Regole per attribuzione dei punteggi per RTI e Consorzi.

### 1. Certificazioni di qualità (sub-criteri 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f)

- per gli RTI e i Consorzi ordinari: ai fini dell'attribuzione del punteggio tutti gli operatori economici devono essere in possesso della certificazione richiesta;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice: ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione richiesta può essere posseduta dal consorzio oppure da una o più delle consorziate indicate come esecutrici;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. d), del Codice che eseguono tramite la propria struttura: ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione richiesta può essere posseduta dal consorzio oppure da una o più delle consorziate;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. d), del Codice che eseguono tramite le consorziate indicate: ai fini dell'attribuzione del punteggio tutte le consorziate indicate come esecutrici

devono essere in possesso della certificazione richiesta.

**2. Rating di legalità (criterio 2)**

- per gli RTI e i Consorzi ordinari: ai fini dell'attribuzione del punteggio tutti gli operatori economici devono essere in possesso del rating di legalità. Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio, indicata nel seguito del presente articolo, il valore  $O_{ai}$  è ricavato dalla media dei valori del rating posseduto da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice: ai fini dell'attribuzione del punteggio il rating di legalità deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate indicate come esecutrici. Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio, indicata nel seguito del presente articolo, il valore  $O_{ai}$  è ricavato dalla media dei valori del rating posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziate indicata come esecutrice;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. d), del Codice che eseguono tramite la propria struttura: ai fini dell'attribuzione del punteggio il rating di legalità deve essere posseduto dal consorzio;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. d), del Codice che eseguono tramite le consorziate indicate: ai fini dell'attribuzione del punteggio il consorzio e tutte le consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso del rating di legalità. Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio, indicata nel seguito del presente articolo, il valore  $O_{ai}$  è ricavato dalla media dei valori del rating posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziate indicata come esecutrice.

**3. Solidità Finanziaria (criterio 3)**

- per gli RTI e i Consorzi ordinari: ai fini dell'attribuzione del punteggio tutti gli operatori economici facenti parte del RTI o Consorzio devono presentare i propri dati economico-finanziari riferiti all'ultimo esercizio approvato. Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio, indicata nel seguito del presente articolo, il valore  $O_{ai}$  è ricavato dalla media aritmetica dei valori dichiarati da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato per ciascun sotto-criterio (3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e);
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice: ai fini dell'attribuzione del punteggio, il consorzio e tutte le consorziate indicate come esecutrici devono presentare i propri dati economico-finanziari riferiti all'ultimo esercizio approvato2024. Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio, indicata nel seguito del presente articolo, il valore  $O_{ai}$  è ricavato dalla media aritmetica dei valori dichiarati dal Consorzio e da ciascuna delle consorziate indicate come esecutrici;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. d), del Codice che eseguono tramite la propria struttura: Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il valore  $O_{ai}$  sarà calcolato esclusivamente sui dati contabili del consorzio;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono tramite consorziate indicate, ai fini dell'attribuzione del punteggio, tutte le consorziate indicate come esecutrici dovranno presentare i propri dati economico-finanziari riferiti all'esercizio 2024. Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio, indicata nel seguito del presente articolo, il valore  $O_{ai}$  è ricavato dalla media aritmetica dei valori dichiarati dalle consorziate esecutrici.

**4. Organico medio annuo (criterio 4):**

- per gli RTI e i Consorzi ordinari: ai fini dell'attribuzione del punteggio tutti gli operatori economici facenti parte del RTI o Consorzio devono presentare il dato del proprio organico medio anno. Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio, indicata nel seguito del presente articolo, il valore  $O_{ai}$  è ricavato dalla media aritmetica dei valori dell'organico medio annuo relativo all'ultimo esercizio approvato dichiarati da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice: ai fini dell'attribuzione del punteggio, il consorzio e tutte le consorziate indicate come esecutrici devono presentare il dato del proprio organico medio annuo. Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio, indicata nel seguito del presente articolo, il valore  $O_{ai}$  è ricavato dalla media aritmetica dei valori dell'organico medio annuo relativo all'ultimo esercizio approvato dichiarati dal Consorzio e da ciascuna delle consorziate indicate come esecutrici;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. d), del Codice che eseguono tramite la propria struttura: ai fini dell'attribuzione del punteggio, il valore  $O_{ai}$  sarà calcolato esclusivamente sull'organico medio annuo del consorzio;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono tramite consorziate indicate, ai fini dell'attribuzione del punteggio, tutte le consorziate indicate come esecutrici devono presentare il dato del proprio organico medio annuo. Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio, indicata nel seguito del presente articolo, il valore  $O_{ai}$  è ricavato dalla media aritmetica dei valori dell'organico medio annuo relativo all'ultimo esercizio approvato dichiarato da ciascuna consorziata esecutrice.

5. Prossimità geografica (criterio 5):

- per gli RTI e i Consorzi Ordinari, ai fini dell'attribuzione del punteggio tutti gli operatori economici devono essere in possesso di una sede legale e/o operativa in uno degli ambiti territoriali considerati dal criterio. Nel caso in cui gli operatori economici raggruppati o consorziati siano in possesso della sede legale e/o operativa in diversi ambiti territoriali, verrà attribuito il punteggio più basso;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice: ai fini dell'attribuzione del punteggio tutte le consorziate esecutrici devono essere in possesso di una sede legale e/o operativa in uno degli ambiti territoriali considerati dal criterio. Nel caso in cui le consorziate esecutrici siano in possesso della sede legale e/o operativa in diversi ambiti territoriali, verrà attribuito il punteggio più basso;
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono tramite la propria struttura:: il punteggio è attribuito se la sede legale e/o operativa sia posseduta dal Consorzio stesso.
- per i Consorzi ex art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono tramite consorziate indicate: ai fini dell'attribuzione del punteggio tutte le consorziate esecutrici devono essere in possesso di una sede legale e/o operativa in uno degli ambiti territoriali considerati dal criterio. Nel caso in cui le consorziate esecutrici siano in possesso della sede legale e/o operativa in diversi ambiti territoriali, verrà attribuito il punteggio più basso.

Relativamente ai criteri sopra riportati si specifica quanto segue:

- per quanto riguarda i punteggi relativi alle certificazioni di qualità e al rating legalità di cui ai criteri 1 e 2 per l'ottenimento del punteggio gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso del

requisito alla data di presentazione della manifestazione di interesse allegando la relativa documentazione;

- per quanto riguarda i punteggi relativi alla solidità finanziaria e all'organico medio annuo il punteggio sarà attribuito rispetto ai valori posseduti dagli operatori economici relativamente all'ultimo esercizio approvato che dovranno essere dichiarati in sede di presentazione della manifestazione di interesse allegando, a comprova, il bilancio di esercizio o altra idonea documentazione;
- per quanto riguarda il criterio della prossimità geografica il punteggio sarà attribuito solo laddove l'esistenza della sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento sia stata comunicata dall'operatore economico al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio in data antecedente alla pubblicazione della presente indagine di mercato.

La graduatoria verrà stilata applicando la seguente formula:

$$Ca = \sum_1^n Wi \times Vai$$

Dove:

$C_a$ : punteggio dell'operatore economico (a)

$n$  = numero totale dei criteri di valutazione

$Wi$  = punteggio massimo attribuito al criterio (i-esimo)

$V_{ai}$  = coefficiente attribuito all'operatore economico (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

I coefficienti  $V_{ai}$  saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

**Criteri n. 1:**

Il punteggio sarà attribuito con modalità on/off sulla base del possesso o meno del requisito richiesto.

**Criteri n. 2:**

Il coefficiente sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$V_{ai} = \frac{O_{ai}}{O_{i\ max}}$$

dove:

$V_{ai}$  è il coefficiente attribuito al concorrente A in relazione al criterio iesimo

$O_{ai}$  è il valore ricavato dalla seguente Tabella di conversione presentato (numero di stellette) dal concorrente A in relazione al criterio iesimo

$O_{imax}$  è il valore massimo presentato (numero di stellette) dai concorrenti per il criterio iesimo

#### Tabella di Conversione del Rating di Legalità

Livello di Rating di Legalità	Valore Numerico ( $O_{ai}$ )
Una stella	1,00
Una stella più un plus	1,25
Una stella più due plus	1,50
Due stelle	2,00
Due stelle più un plus	2,25
Due stelle più due plus	2,50
Tre stelle	3,00

#### Criteri n. 3.b, n. 3.c, n. 3.e e n. 4

I coefficienti saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

se  $O_{ai} < O_{imin}$  il coefficiente  $V_{ai} = 0$

se  $O_{ai} \geq O_{imin}$  il coefficiente sarà attribuito secondo la seguente formula  $V_{ai} = \frac{O_{ai} - O_{imin}}{O_{imax} - O_{imin}}$

dove:

$V_{ai}$  è il coefficiente attribuito al concorrente A in relazione al criterio iesimo

$O_{ai}$  è il valore relativo all'ultimo esercizio approvato presentato dal concorrente A in relazione al criterio iesimo

$O_{imin}$  è il valore minimo previsto per il criterio iesimo

$O_{imax}$  è il valore massimo presentato dai concorrenti per il criterio iesimo

I valori minimi previsti per ciascun criterio ( $O_{imin}$ ) sono i seguenti:

- Criterio 3.b) - Rapporto Liquidità a breve termine / Passività a breve termine (Acid test ratio): 1;
- Criterio 3.c) - Rapporto MOL / Valore della produzione: 4%;
- Criterio 3.e) - Valore della produzione: 5 milioni di euro;

- Criterio 4) - Organico medio annuo riferito all'annualità 2024: 20 unità.

#### **Criteri n. 3.a e n. 3.d**

I coefficienti saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

se  $O_{ai} > O_{i\ max}$  il coefficiente  $V_{ai} = 0$

se  $O_{ai} \leq O_{i\ max}$  il coefficiente sarà attribuito secondo la seguente formula  $V_{ai} = \frac{O_{i\ max} - O_{ai}}{O_{i\ max} - O_{i\ min}}$

dove:

$V_{ai}$  è il coefficiente attribuito al concorrente A in relazione al criterio iesimo

$O_{ai}$  è il valore relativo all'ultimo esercizio approvato presentato dal concorrente A in relazione al criterio iesimo

$O_{i\ max}$  è il valore massimo previsto per il criterio iesimo

$O_{i\ min}$  è il valore minimo presentato dai concorrenti per il criterio iesimo

I valori massimi previsti per ciascun criterio ( $O_{i\ max}$ ) sono i seguenti:

- Criterio 3.a) - Rapporto Posizione Finanziaria netta (PFN) / Margine Operativo Lordo (MOL): 4;
- Criterio 3.d) - Rapporto PFN / Patrimonio netto: 2,5%.

#### **Criteri n. 5**

Il coefficiente sarà attribuito sulla base della disponibilità da parte dell'operatore economico di almeno una sede legale e/o operativa nella provincia o nella regione delle aree oggetto di intervento. Si specifica che per le aree geografiche 1 (Lombardia) e 6 (Sicilia) per le quali sono previste due provincie oggetto di intervento per l'ottenimento del punteggio massimo è sufficiente avere una sede legale e/o operativa in una delle due provincie.

Il punteggio sarà attribuito secondo le seguenti modalità:

- Sede legale e/o operativa nel territorio della/e provincia/e oggetto di intervento: 30 punti;
- Sede legale e/o operativa fuori dal territorio della/e provincia/e ma all'interno del territorio della regione oggetto di intervento: 15 punti;
- Nessuna sede legale e/o operativa nel territorio della/e provincia/e o della regione oggetto di intervento: 0 punti.

I punteggi di cui al criterio n. 5 sopra descritti non sono cumulabili.

## 7. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente procedura si svolgerà attraverso la Piattaforma di Sport e salute (nel seguito per brevità anche “PAD”) il cui accesso è consentito al seguente link: <https://procurement.sportesalute.eu/portalegare/>.

Il funzionamento della PAD avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito anche “Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature”), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD..

L’utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

Sport e Salute non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi della PAD.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle manifestazioni di interesse, al fine di assicurare la massima partecipazione, Sport e Salute può disporre la sospensione del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nell’avviso è resa nota sulla PAD e sul sito internet di Sport e Salute, unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica all’avviso, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse abbia una durata superiore, Sport e Salute rettifica l'avviso con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La PAD è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

#### **Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nei documenti "Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale gare di Sport e Salute S.p.A." (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale fornitori) e "Presentazione Offerta Generica", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- i. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD; disporre di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) di cui all'art. 64 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, nonché di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-EU, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- ii. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- iii. possedere la dotazione tecnica minima di cui al presente paragrafo nonché nella

- documentazione disponibile nella Piattaforma;
- iv. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata.

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario, pertanto, apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il Gestore del sistema e la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

### **Identificazione**

Per poter partecipare alla presente consultazione preliminare di mercato è necessario accedere alla

PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla presente consultazione preliminare di mercato è necessario completare la procedura di registrazione alla Piattaforma seguendo le indicazioni riportate nel documento "Guida alla registrazione e alla Gestione Anagrafiche" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nelle procedure di gara. L'operatore economico con la registrazione e, comunque, con la domanda, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema all'account riconducibile all'operatore economico medesimo. Ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

Il soggetto che fosse eventualmente già registrato sulla PAD non deve richiedere una nuova registrazione.

Al fine della presentazione delle domande di partecipazione alla consultazione preliminare di mercato, si fa presente che è responsabilità dell'Operatore economico effettuare la registrazione in tempo utile per ottenere la propria terna di valori. Si consiglia di effettuare la procedura di registrazione almeno 48 ore prima della data di scadenza delle offerte.

E' obbligatoria la registrazione alla PAD di tutti gli Operatori Economici che partecipano in qualsiasi forma alla procedura, ivi comprese le mandanti, le consorziate esecutrici e, ove previsto dal presente avviso, le imprese ausiliarie. Per supporto tecnico relativo al Portale, si prega di fare riferimento ai contatti indicati nella home page della Piattaforma. L'assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

## **8. ALLEGATI E FAC SIMILI**

Al presente avviso sono allegati:

- Allegato 1: fac-simile di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- DGUE;
- Modello dichiarazione avvalimento.

## **9. ALLEGATO PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016, Sport e Salute informa che i dati personali relativi alle persone fisiche che agiscono in rappresentanza degli operatori economici (nonché quelli relativi a eventuali esponenti, collaboratori e/o dipendenti), raccolti nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nella documentazione della procedura medesima e nell'informativa sul trattamento dei dati personali. Tali dati saranno conservati su archivi cartacei e/o elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. L'informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali è disponibile all'Allegato privacy.

**10. DISPOSIZIONI FINALI**

Si precisa che nel corso delle procedure negoziate eventualmente indette verrà richiesta idonea garanzia ai sensi dell'art. 106 del Codice e in caso di aggiudicazione verrà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del medesimo Codice.

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a mezzo piattaforma entro e non oltre la data indicata a portale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sulla piattaforma medesima.

Sarà onere degli interessati visionare periodicamente il sito internet sopra indicato per verificare eventuali modifiche agli atti della procedura che saranno pubblicate nonché le risposte ai chiarimenti.

Si precisa che tutte le comunicazioni tra Sport e Salute e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica.

**11. PUBBLICITA'**

Il presente avviso, unitamente agli allegati di cui al precedente articolo 8, viene pubblicato sul sito istituzionale di Sport e Salute.

Dott. Diego Nepi  
Molineris  
(Amministratore  
Delegato)  
Sport e Salute S.p.A.

